



COMUNE DI TERRE DI PEDEMONTE

Piazza Don Gottardo Zurini 2 CH-6652 Tegna

Tegna, 28 maggio 2014
Ris. Mun. 516/2014

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LE INDENNITA' PER PRESTAZIONI PARTICOLARI E I RIMBORSI SPESE

Il Municipio di Terre di Pedemonte, richiamati gli artt. 192 LOC, 41 ROC, 19, 45 e segg. ROD

decreta:

Art. 1 Campo d'applicazione

Riservate le disposizioni specifiche che prevedono altrimenti, la presente ordinanza si applica:

- a) ai dipendenti del Comune di Terre di Pedemonte e delle aziende municipalizzate secondo i disposti del ROD,
- b) ad altri casi particolari stabiliti da altre normative o decisi di volta in volta dal Municipio.

L'applicazione delle sotto elencate indennità non esclude la concessione dei supplementi per prestazioni fuori orario di cui all'art. 45 ROD.

Art. 2 Principi e competenze

I dipendenti programmano e svolgono le missioni di servizio secondo criteri di razionalità e di economicità.

Per adempire a compiti particolari quali la rappresentanza, la trasferta a lunga distanza e i corsi è necessario il preventivo accordo del Municipio.

Le indennità previste dalla presente ordinanza non sono versate allorché le spese di trasferta, o altre spese, sono già rimborsate da terzi.

Art. 3 Indennità per servizio di picchetto

L'indennità per il servizio di picchetto viene concessa a quei dipendenti che durante il tempo libero, se necessario ed autorizzato dal funzionario dirigente, sono tenuti a rimanere a disposizione per essere chiamati immediatamente in servizio per un intervento di lavoro.

Essere a disposizione significa essere raggiungibili ad un preciso recapito ed essere al lavoro al più tardi entro mezz'ora.

L'indennità giornaliera è quella fissata dall'art. 46 ROD.



COMUNE DI TERRE DI PEDEMONTE

Piazza Don Gottardo Zurini 2 CH-6652 Tegna

Art. 4 Indennità di trasferta

Per i viaggi di servizio il beneficiario è tenuto ad utilizzare, in ordine di priorità:

- a) I mezzi di trasporto pubblico, per l'utilizzo dei quali viene messo a disposizione una carta giornaliera FFS o, se non disponibile, rimborsato il biglietto intero in 2. classe;
- b) il veicolo privato, per il quale vengono rimborsati CHF 0,60/km (incluse le spese di carburante, manutenzione e copertura assicurativa del veicolo privato).

Il Comune assicura in casco totale tramite soluzione collettiva, l'uso dei veicoli privati durante le corse a scopo professionale, è esclusa la trasferta casa-lavoro. La franchigia contrattuale di Fr. 1'000.-- è a carico del dipendente, la responsabilità civile durante queste trasferte incombe al conducente.

- c) L'uso di veicoli privati per viaggi di servizio deve essere preventivamente autorizzato dal Municipio.

Nella scelta del mezzo di trasporto deve essere ottimizzata la razionalità degli spostamenti e minimizzato il costo degli stessi (spese effettive e tempo di trasferta).

Per il rimborso delle spese di viaggio viene ritenuto il percorso più breve tra il posto di lavoro e il luogo di destinazione.

Art. 5 Indennità per pasti e pernottamenti

Ai dipendenti impossibilitati a rientrare al proprio domicilio per i pasti principali o i pernottamenti, viene riconosciuto di regola il rimborso della spesa effettiva sostenuta sino a concorrenza dei seguenti importi:

- a) pasti principali Fr. 20.--.
- b) pernottamento Fr. 110.-- comprensivi di prima colazione,
- c) non vengono corrisposti rimborsi per il pasto o per l'indennità se questi possono essere ragionevolmente consumati al proprio domicilio. Il rimborso per la cena viene riconosciuto se il rientro non è possibile entro le ore 20.00.

In casi particolari e giustificati (corsi, manifestazioni organizzate o altro), maggiori spese documentate possono essere riconosciute se preventivamente autorizzate dal Municipio.

Art. 6 Indennità per spese telefoniche

Al capo tecnico comunale, agli operai comunali, ai funzionari dirigenti e ai collaboratori con funzioni che comportano un'elevata mobilità viene riconosciuta un'indennità forfetaria annua di Fr. 240.-- (pro rata in caso di impiego parziale).



COMUNE DI TERRE DI PEDEMONTE

Piazza Don Gottardo Zurini 2 CH-6652 Tegna

Art. 7 Abbigliamento

Ai dipendenti che svolgono mansioni all'esterno, il Comune fornisce l'abbigliamento di lavoro come segue:

- a) 2 paia di pantaloni e 2 giacche professionali all'anno,
- b) 1 giacca invernale professionale secondo necessità,
- c) 1 paio di scarpe professionali secondo necessità.

Art. 8 Rimborso spese anticipate dai collaboratori

Le distinte per il pagamento delle indennità con i relativi giustificativi devono essere trasmesse, su modulo prestampato, ai Servizi finanziari entro il 15 gennaio dell'anno successivo. Richieste presentate in ritardo non saranno riconosciute.


Il rimborso avverrà a cura dei Servizi finanziari con la prossima scadenza dei pagamenti.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore trascorsi i termini di ricorso.

Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.

Per il Municipio:

Il Sindaco:  Il Segretario: 



Fabrizio Garbani Nerini Guido Luminati

Pubblicazione all'albo comunale a decorrere dal 28 maggio 2014